



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Nel ricorso, e nella relativa documentazione, allegata il cliente afferma che:

- ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in n. 108 rate mensili di € 259,00 ciascuna;
- il finanziamento, decorrente dal mese di aprile 2017, è stato estinto anticipatamente nel febbraio 2021, dopo il pagamento di n. 47 rate;
- ha diritto al rimborso della quota parte di tutte le commissioni, costi ed oneri applicati nel contratto, in forza dell'art. 125 sexies TUB (vigente all'epoca della sottoscrizione del finanziamento), così come emendato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022;
- le commissioni del contratto (le spese di istruttoria, e le commissioni intermediario del credito) rivestono natura up front.

Il ricorrente domanda, quindi, la restituzione di € 628,04, oltre a € 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il presente procedimento e agli interessi legali dal reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che:

- il contratto in esame evidenzia con chiarezza gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il conteggio estintivo è pienamente conforme alla normativa pertinente, riportando le voci rimborsate e addebitate, nonché il debito residuo;
- ha osservato compiutamente tutte le disposizioni in vigore all'epoca della sottoscrizione del ridetto contratto relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- la novella all'art. 125 sexies TUB ha esteso il rimborso ai costi up-front ai soli contratti stipulati dopo il 25/7/2021;
- per effetto della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, il rimborso va esteso a tutti gli oneri per tutti i contratti, ancorché stipulati prima della sopra richiamata modifica normativa;
- la sentenza resa nella causa C-555/21 dalla Corte di Giustizia UE ha rivisitato e circoscritto il principio restitutorio accolto dalla sentenza Lexitor;
- i costi dovuti all'intermediario del credito non sono ristorabili, poiché corrispondono ad oneri corrisposti ad un soggetto discrezionalmente interpellato per ottenere il prestito e con il quale il cliente stesso ha pattuito il relativo compenso.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso; in via subordinata chiede di determinare l'importo eventualmente rimborsabile in favore del ricorrente in via equitativa e secondo il criterio della "curva degli interessi".

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 17/2/2017 ed estinto anticipatamente in data 28/2/2021, dopo la scadenza di n. 47 rate su n. 108 totali.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo (25/7/2021), deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.

Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 17/2/2017, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate:

- Commissioni di intermediazione - Up front;
- Spese di istruttoria e oneri fiscali - Up front.

Nell'importo delle spese di istruttoria corrisposte dal cliente (€ 616,00) sono compresi anche gli oneri fiscali dei quali, tuttavia, non è rinvenibile in contratto lo specifico ammontare così da poterlo detrarre in quanto onere non rimborsabile. Per tale motivo l'importo delle spese di istruttoria sarà riportato per intero nella tabella dei conteggi.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.137,39	TAN	10,37%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	259,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,48%
Data di inizio del prestito	01/04/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,20%

rate pagate	47	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario del credito				1.118,88	Upfront	36,20%	404,98	0,00	404,98
Spese di istruttoria e oneri fiscali				616,00	Upfront	36,20%	222,96	0,00	222,96
Totale				1.734,88					627,95

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 628,00, è sostanzialmente coincidente con quanto domandato dal cliente (€ 628,04).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 628,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA